



## Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

N. (...) R.G. Vol. Giur.

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.:

dott. Roberto Di Bella	Presidente
dott. Sebastiano Finocchiaro	Giudice rel.
dott. Aldo Musmeci	Giudice onorario
dott. Pierangela Salemi	Giudice onorario

esaminati gli atti del fascicolo in oggetto, relativo al minore L.D.G., nato a (...) il (...), e la documentazione allegata ed acquisita;

uditi il PMM, il curatore speciale, avv. P.C., ed il magistrato relatore;

considerato che:

le risultanze investigative in atti - compendiate nel proc. n. (...), da cui si evince come il padre del minore sia stato gravato da misura cautelare custodiale in carcere per concorso nei reati di detenzione di armi e sostanze stupefacenti - unitamente al tenore delle missive dallo stesso redatte ed acquisite al presente fascicolo impongono la conferma delle statuizioni d'urgenza emesse con decreto del 9.5.14, con riguardo alla declaratoria di decadenza dalla sua responsabilità genitoriale;

in particolare, L.G., oltre ad essere soggetto di pessima reputazione morale e civile, gravato da numerosi e rilevanti precedenti penali quali tentato omicidio, è risultato inequivocabilmente riottoso e restio ad ogni opera di rieducazione e di revisione critica del proprio operato, evincendosi inconfontabilmente dall'indagine in corso l'indole delinquenziale dello stesso, palesatasi nel coinvolgimento nell'attività criminosa per cui è stato destinatario di misura cautelare e denotante - a fronte del considerevole pregresso periodo di reclusione sofferto in regime speciale - la capacità di mantenere e consolidare contatti e frequentazione in ambito criminale locale, riallacciati non appena ottenuto il beneficio della detenzione domiciliare in (...);

l'evidente influenza negativa esercitata sul minore, discendente da tale convivenza, in un momento peraltro assai delicato di crescita e formazione caratteriale del ragazzo - già attenzionato da questo Ufficio per la reiterata manifestazione di condotte irregolari - ha determinato la condivisione di questi verso modelli improntati ad una marcata illegalità, determinandone il pieno coinvolgimento nell'illegale commercio di armi paterno, con conseguente irrogazione, in sede penale, della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in adeguata struttura rieducativa, trattandosi di soggetto infraquattordicenne;

i superiori comportamenti, oltre a rivestire carattere indubbiamente pregiudizievole degli interessi del minore, si connotano, altresì, per la loro valenza maltrattante nei suoi riguardi, essendo risultati funzionali all'induzione dello stesso alla perpetrazione di reati;

la riscontrata gravità della condotta paterna, costituente palese dispregio delle elementari regole educative ed assistenziali del minore nonché gravi violazioni dei doveri connessi alla sua responsabilità genitoriale, risulta oltremodo accentuata dal contenuto delle missive inviate a questo Ufficio e pervenute il 29.8.14 ed il 12.9.14 nelle quali, con toni chiaramente intimidatori e sprezzanti, egli rivendica il diritto di riavere in casa il figlio; esemplificativi di tale *modus pensandi*, espressione dell'adesione a valori subculturali propri di un retroterra mafioso allignante nel nucleo familiare di origine ed implicante totale rifiuto e persino dileggio delle istituzioni, risultano le affermazioni con cui egli si duole del provvedimento di allontanamento di D. "*spedito in (...) come un pacco*

postale”, definendo l’attività di indagine in corso quale “l’ennesima magia” conclusa dalla Procura “tragiversando e montando la farsa che ha dato il via alla distruzione di un intero nucleo familiare”; ed ancora, nel rivendicare prepotentemente il rientro del figlio in casa, minaccia in modo intollerabile ritorsioni per le decisioni assunte (“la mia persona vi riterrà responsabile di qualsiasi cosa possa succedere a mio figlio”) reiterando pervicacemente tali intimidazioni nell’ultima missiva laddove così si esprime: “le inoltro l’ennesima facendo presente che adesso si sta andando oltre ogni ragionevole tolleranza perché come padre, sempre se lo è, può capire quello a cui sono sottoposto minuto per minuto non avendo nessun contatto con il mio adorato figlio solo ed esclusivamente per sua decisione”, rimarcando più oltre “le faccio presente che la mia vita è trascorsa in carcere motivo per cui non mi preoccupo più di tanto di nessuna conseguenza a cui potrei andare incontro, i figli li abbiamo tutti, tutti siamo fatti di carne ed ossa, perciò non aggiungo nulla visto che la mia rovina può essere accompagnata dalla rovina di altre persone”;

l’inadeguatezza educativa del padre emerge altresì dal tenore dello scritto inviato al figlio nel luglio c.a. e trasmesso dall’USMM di (...) in cui, nel tentare in ogni modo di rassicurarlo, gli garantisce sostegno e pronta soluzione affermando con risolutezza “se dopo no vediamo questo Dio di giudice chi è, io ti giuro che tu con le buone o male presto sei a casa, ti farò comportare bene sempre se lo fanno pure loro”;

atteso che:

le circostanze sopra evidenziate inducono, pertanto, alla conferma del provvedimento decadenziale della responsabilità genitoriale paterna, con divieto di comunicazione telefonica e di colloqui diretti con il figlio, salva la mera comunicazione epistolare, da previamente controllarsi da parte degli operatori sociali e ferme le competenze in materia dell’A.G. procedente relativamente alla posizione del L.;

è d’uopo rammentare come, in ogni caso, la pronuncia decadenziale non recida i legami familiari ed i rapporti di parentela né i doveri genitoriali, dovendosi, piuttosto, considerare la responsabilità genitoriale come una funzione correlata ad un adeguato svolgimento del processo educativo della prole minore e che la stessa può essere revocata in presenza del mutamento delle circostanze che l’hanno determinata;

la suddetta statuizione appare in linea con le Convenzioni internazionali a tutela dell’infanzia (tra cui quella di New York del 1989) in cui si afferma che la famiglia, luogo privilegiato alla crescita del minore, deve però educarlo ai principi di legalità (e comunque del buon vivere civile), solidarietà umana e dignità e, sotto diverso profilo, preservarlo dai rischi connessi al mancato rispetto di tali valori;

ritenuto che per quanto attiene, invece, la posizione della madre del minore, B.A., il tenore delle dichiarazioni rese all’udienza del 30.9.14 - da cui traspare l’assenza di ostilità verso l’intervento operato in favore del figlio, di cui anzi viene evidenziata la maggiore tranquillità conseguente al collocamento in struttura - conforta nell’auspicata direzione di un avvio di un percorso di revisione critica del proprio operato genitoriale che, pur dovendosi adeguatamente verificare nel tempo, allo stato implica l’insussistenza di quei connotati di peculiare gravità pregiudizievole degli interessi della prole che deve qualificare la condotta genitoriale ai fini dell’emissione di una pronuncia decadenziale di responsabilità;

considerato in ogni caso come la palese incapacità del prefato genitore a contenere l’irregolarità dei comportamenti filiali, già evidenziatasi in sede di procedimento n. (...) pendente presso questo Ufficio (ed instaurato a seguito delle segnalate aggressioni da parte del minore ai danni di un insegnante e di un compagno di scuola, delle minacce al corpo docente, dei danneggiamenti a diversi arredi scolastici, dell’allontanamento senza autorizzazione dalla classe, dell’utilizzo di linguaggio scurrile, offensivo ed irrispettoso verso gli insegnati ed il personale ATA, del diurno girovagare per le strade di (...) in compagnia di altri minori, culminato nel lancio di un cane di piccola taglia dall’affaccio della chiesa Matrice del predetto centro, da un’altezza di circa sei metri) risulta

corroborata nella sua persistente attualità dall'intervenuto coinvolgimento di D. nel procedimento penale superiormente richiamato, per la grave imputazione di porto e detenzione di armi, in ordine al quale la B. (peraltro destinataria anch'ella di misura cautelare), nel rimarcare l'assenza di sospetti in ordine al coinvolgimento del figlio, implicitamente ne riconosceva la riconducibilità ad una omessa efficace attività di controllo ed adeguato indirizzo normativo della vita dello stesso;

atteso che le circostanze fattuali sopra evidenziate inducono, perciò, a ritenere quale soluzione più adeguata alle esigenze psicofisiche ed alla stabilità emotiva del minore disporre, in limitazione della responsabilità genitoriale materna, la conferma dell'affidamento ai Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia ed al Servizio Sociale territorialmente competente - determinati in ragione della sede della struttura di accoglienza nelle more individuata - onde assicurargli l'opportuna attività di controllo e sostegno psicologico nonché neuropsichiatrico ove necessario, da svolgersi in collaborazione con il servizio sanitario dell'Asp del luogo;

ritenuto che la soluzione individuata, in ragione dell'evidenziata indole criminale paterna e dell'inadeguatezza sia genitoriali che del contesto parentale allargato - che non offre garanzie per l'educazione del giovane, risultando inappropriate a tali compiti le figure familiari disponibili, per come già evidenziatosi nel decreto datato 12.2.13, emesso da questo Ufficio nel procedimento n. (...) cit - appare l'unica percorribile per consentire a D. di sperimentare contesti culturali e di vita alternativi a quello deterioro di provenienza e preservarlo da scelte future che si profilano allo stato orientate verso contesti di devianza ed illegalità;

rilevato, in particolare, che tale esigenza di prevenzione trova substrato nel costante atteggiamento del minore tendente a ridimensionare gli eventi occorsi, senza concreti segni di effettiva resipiscenza, come peraltro palesato dalle dichiarazioni rese innanzi a questo Ufficio nel proc. n. (...) cit nonché, di recente, agli stessi operatori della struttura di accoglienza (v. relazione del 16.7.14) da cui emerge "rabbia e assoluta mancanza di consapevolezza della gravità di alcuni episodi" per i quali egli riferisce: "*ritornando indietro rifarei tutto quello che ho fatto*";

considerato che in funzione delle esigenze affettive del minore appare opportuno autorizzare la madre a recarsi, con cadenza mensile, nella struttura di accoglienza al fine di incontrare, alla presenza degli operatori, il figlio nonché intrattenere con lo stesso rapporti telefonici ed epistolari sotto la costante vigilanza del predetto personale;

atteso che è necessario acquisire a cura delle agenzie delegate superiormente indicate relazione aggiornata sulle condizioni personali del minore in argomento al fine di verificare se lo stesso abbia compiuto nel percorso rieducativo programmato unitamente ai genitori significativi progressi, utili anche in considerazione dell'adottabilità di futuri e diversi provvedimenti;

rilevato infine che:

occorre procedere ad esame per rogatoria del minore L.D.G. da parte del Tribunale per i Minorenni di (...), territorialmente competente in ragione del luogo di attuale collocamento del prefato, disponendo trasmettersi copia del presente fascicolo;

è d'uopo, altresì, disporre la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza del T.M. di (...), territorialmente competente in ordine all'esecuzione della misura di sicurezza, al Giudice Tutelare deputato, ai sensi dell'art. 337 cc, alla vigilanza sull'attuazione dei decreti emanati dal Tribunale per i Minorenni sulla responsabilità genitoriale ex artt. 330 e ss cc, al Sig. Presidente della Corte d'Appello sez. civile di Reggio Calabria in relazione al giudizio di reclamo pendente avverso il decreto emesso nell'ambito del proc. n. (...)cit. ed al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria per opportuna conoscenza;

**P.Q.M.**

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, visti gli articoli 330 e ss c.c., 609 decies cp, così provvede:

1. decreta la decadenza di L.G. dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore D. G., in atti generalizzato;
2. vieta ogni forma di comunicazione telefonica e di colloqui diretti tra il padre ed il figlio, autorizzando la sola comunicazione epistolare, da previamente controllarsi da parte degli operatori sociali e ferme le competenze in materia dell'A.G. procedente relativamente alla posizione del L.;
3. affida, in limitazione della responsabilità genitoriale della madre B.A., il minore D.G. ai Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia ed al Servizio Sociale territorialmente competenti, cui demanda l'opportuna attività di controllo e sostegno psicologico nonché neuropsichiatrico ove necessario, da svolgersi in collaborazione con il servizio sanitario dell'Asp territorialmente competente in ragione del luogo di individuazione della struttura di accoglienza;
4. autorizza il prefato genitore a recarsi, con cadenza mensile, nella struttura ove è attualmente collocato il minore al fine di incontrarlo alla presenza degli operatori e di intrattenere con lo stesso rapporti telefonici ed epistolari sotto la costante vigilanza del predetto personale;
5. invita le agenzie delegate superiormente indicate a trasmettere a questo Ufficio relazione aggiornata sulle condizioni personali del minore in argomento;
6. dispone procedere ad esame per rogatoria del minore L.D.G. da parte del Tribunale per i Minorenni di (...);
7. dispone curarsi al riguardo la trasmissione di copia del presente fascicolo al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni di (...);
8. dispone trasmettersi copia del presente provvedimento al Magistrato di Sorveglianza del T.M. di (...), al Giudice Tutelare territorialmente competente ai sensi dell'art. 337 c.c., al Sig. Presidente della Corte d'Appello sez. civile di Reggio Calabria ed al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria per opportuna conoscenza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito da eseguirsi nei confronti di:

PMM in sede;

coppia genitoriale;

curatore speciale;

agenzie territoriali delegate;

Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni di (...);

Magistrato di Sorveglianza del T.M. di (...);

Giudice Tutelare territorialmente competente ai sensi dell'art. 337 c.c.;

Sig. Presidente della Corte d'Appello sez. civile di Reggio Calabria;

Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 7.10.2014

Il Presidente  
dott. Roberto Di Bella

Il Giudice estensore  
dott. Sebastiano Finocchiaro